



COMUNE DI SAN TAMMARO
Settore Tecnico

PROT. 4473 DEL 19/05/2020

Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, dell'APPALTO ANNUALE PER SERVIZIO CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA F.O.R.S.U (C.E.R. 20.01.08) E DEI RIFIUTI MERCATALI (C.E.R. 20.03.02) PROVENIENTI DAL MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.I.G. 8301956ECE

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il Comune di San Tammaro, in esecuzione della determina dirigenziale **n. 68 del 12/05/2020**, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico, bandisce la presente gara per l'affidamento, mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di rifiuti di cucina e mensa (C.E.R. 20.01.08) e rifiuti mercatali (C.E.R. 20.03.02) provenienti dal mercato ortofrutticolo codice CIG: **8301956ECE**

Detta gara è indetta nella forma della Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al Bando MePA relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara promossa dal Comune di San Tammaro quale punto Ordinate attraverso al RdO, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché eventuali informazioni relative all'affidamento, ed integra le "Regole del sistema di E-procurement della PA".

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal RDO prodotto dalla piattaforma di e-procurement MePa, dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale d'appalto, dalle Regole del sistema di E-procurement della PA e dall'ulteriore documentazione predisposta da Consip oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizione suddette, dalle norme e condizioni previste dal Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016), dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto, come il d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) e le norme in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.

Responsabile Unico del procedimento: ing. Luigi Vitelli – Responsabile del Settore Tecnico. Indirizzo pec: ufficio.tecnico.santammaro@asmepec.it.

Le condizioni del contratto di servizio saranno integrate e modificate dalla clausole del Capitolato speciale di appalto, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del contratto.

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura e l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale ovvero firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato, rilasciata da un ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- per l'apposizione della firma digitale si invia a quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
- in particolare i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione, con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio ente certificatore;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o co-amministratori con firma congiunta), il Sistema MePa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate;
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto..." deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n. 445/2000 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché nei casi previsti dal presente Disciplinare sottoscritto mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato;

in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;

per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa

dall'operatore economico ai fini della presente RdO.

Art. 1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato Speciale di appalto;
- Il presente Disciplinare di gara e relativi allegati:
- Allegato A Modello "Documento di gara unico europeo - DGUE";
- Allegato B Modello "Dichiarazioni presa d'atto e Protocollo di Legalità";
- Allegato C Modello "Dichiarazioni Capacità tecniche e finanziarie";

La documentazione ufficiale di gara è interamente disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito <https://www.comune.santammaro.ce.it/>, alla sezione "Albo Pretorio online – Bandi di gara – Esiti gara ed altresì sulla piattaforma telematica MePA all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>.

Art. 2 ENTE APPALTANTE

Comune di San Tammaro – (Settore Tecnico) Codice fiscale: 00202480612

Indirizzo: Via Domenico Capitelli n. 34

– 81050 San Tammaro (CE)

Sito istituzionale: <https://www.comune.santammaro.ce.it/>

Art. 3 OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti CER 200108 e CER 200302, per una quantità presuntiva stimata di circa t. 550 e t 330. L'appalto si intende "a misura". Codice CIG: **8301956ECE**

L'importo a base di gara, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), ammonta a € 199.350,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza, desunto dai prezzi unitari per ogni CER moltiplicato per la quantità presunta.

Frazione Organica Umida (F.O.U.) biodegradabile da cucine e mense proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Codice CER 20.01.08	554,00 tonn/anno
--	----------------------------	-----------------------------

Frazione Organica Umida (F.O.U.) proveniente da rifiuti mercatali	Codice CER 20.03.02	332,00 tonn/anno
---	----------------------------	-----------------------------

Per complessivi tonn **886,00 annue**.

L'importo del contratto, pertanto, sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta.

L'importo totale da porre a base di gara e su cui dovrà essere espresso il ribasso è stato determinato, previa indagine di mercato mediante comparazione degli importi posti a base d'asta di affidamenti analoghi, applicando per il conferimento delle frazioni indicate i costi unitari che di seguito si indicano:

Codice CER 20.01.08	225 €/tonn
Codice CER 20.03.02	225 €/tonn

Pertanto l'importo a base d'asta è pari a **Euro 199.350** annui.

Il suddetto quantitativo rifiuto di cui all'oggetto, dovrà essere conferito e smaltito in impianto/i autorizzato/i ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, o analoga autorizzazione valevole ai sensi della disciplina nazionale e regionale di riferimento, dei rifiuti CER 200108 - 200302 - per una quantità minima autorizzata non inferiore a 1.000 t./anno. N.B. Il soggetto dovrà presentare i formulari per il trasporto, come per legge, nonché idonee certificazioni che attestino il conferimento presso impianto/i autorizzato/i ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, o analoga autorizzazione valevole ai sensi della disciplina nazionale e regionale di riferimento, dalla quale risulti la possibilità di trattamento.

Tenuto conto della marcata connotazione di unitarietà del presente affidamento si ritiene di non suddividere in lotti il servizio in oggetto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, le condizioni e i termini minimi di esecuzione degli stessi sono stabiliti nel Capitolato speciale di appalto.

Il contratto stipulato entrerà in vigore dalla data della positiva verifica di conformità ed avrà la durata di 12 mesi, oltre l'eventuale proroga di mesi 6, come previsto dal CSA.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Considerato che l'appalto in parola prevede forniture e servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

La soglia di anomalia sarà determinata mediante calcolo previsto dall'art. 97 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse e saranno escluse dalla gara offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice degli appalti, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se alcuna risulti non conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-quinques della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento gli atti di gara o l'intera procedura.

La Stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'art. 106 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito a possibili modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione del contratto alle condizioni ivi previste.

Qualora si manifestasse la necessità, esclusivamente previa attestazione da parte del R.U.P. e/o del Direttore dell'esecuzione, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure, purché tale circostanza non sia dovuta a fatti imputabili al contraente, per un massimo di mesi 6 come previsto dal CSA.

Ad insindacabile potestà della stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nell'appalto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. (Art. 106. co. 12 del Codice appalti).

Art. 5 LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività di conferimento e smaltimento di detti rifiuti oggetto dell'appalto saranno svolte presso la discarica autorizzata di proprietà e/o di gestione dell'operatore economico aggiudicatario, relativamente allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - CRITERI DI SELEZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti al Mercato elettronico della P.A., in possesso, a pena esclusione, alla data della presentazione dell'offerta, dei requisiti/capacità come precisati ai successivi punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 del presente Disciplinare.

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del Codice degli appalti:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice; ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c) del suddetto articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 comma 1 e comma 2 del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'art. 45 comma 2

del D.lgs. 50/2016, oppure operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, dello stesso Codice; ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all'art.45 comma 1 del Codice.
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, nonché del presente Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici stranieri il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del d.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante dalla data del bando di gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 D.lgs. n. 50/2016).

Art. 6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

(non dimostrabili mediante avalimento)

Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussitano:

- Le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente utilizzando il modello DGUE, allegato al presente Disciplinare, e verrà verificato dalla stazione appaltante nelle forme previste dalla legge.

Art. 6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

(non dimostrabili mediante avalimento)

I concorrenti devono, a pena d'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale.

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, o equivalente in paesi dell'U.E., per i settori inerenti il servizio oggetto della

gara, con iscrizione attivata (inizio attività), dalla quale si evinca un oggetto sociale compatibile con le attività oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice.

- b) Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria natura giuridica, allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- c) In caso di RTI tutti i componenti dovranno possedere l'iscrizione alla CCIAA.
- d) Iscrizione e/o iscrizione in elenco richiedenti antecedente alla data della pubblicazione della RDO sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.MEPA, nella white list della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente - elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) e s.m.i.

Tale requisito dovrà essere autocertificato attraverso il DGUE (allegato al Disciplinare), compilando la Parte IV, Sezione A punto 1 (idoneità). Lo stesso verrà verificato dalla stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 6.3 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti dall'art. 83 comma 1 lettera b) c) comma 4, 5,6 e dall'allegato XVII del D.lgs 50/2016; il concorrente ai sensi del DPR 445 del 2000 e come meglio descritto nel disciplinare di gara, dovrà dichiarare:

- a) Di aver svolto, nel triennio antecedente (2017-2018-2019) la data di pubblicazione del Bando di gara, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto della gara. L'appaltatore dovrà fornire un elenco dei servizi svolti con i relativi importi, date e beneficiari del servizio, per un importo totale pari almeno ad € 200.000,00 (oltre IVA);
- b) Disponibilità alla ricezione delle frazioni sette giorni su sette o accettazione di diversa modalità di conferimento (sabato compreso).
- c) adeguata capacità e solidità finanziaria con produzione di almeno due referenze (emesse o da istituti bancari o da intermediari finanziari), con firma del sottoscrittore legalizzata nelle forme di legge, attestanti la solvibilità e la solidità finanziaria ed economica ai sensi art. 83 comma 1 lett. b) e allegato XVII parte I lettera a);

In caso di RTI il requisito deve essere posseduto per almeno per il 40% dalla mandataria, mentre la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dal resto delle mandanti e nella misura non inferiore al 10% per ciascuna impresa consorziata/raggruppata.

In caso di consorzio stabile, si applica l'art. 47 del Codice.

Art. 6.4 CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs 50/2016 in combinato con la ulteriore vigente normativa.

- a) Per l'impianto, della prevista autorizzazione regionale di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità;
- b) Idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al presente capitolato con iscrizione attivata (inizio attività) da almeno un anno;
- c) Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – (cat. 8 in caso di intermediazione);
- d) Certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conformi alle norme UNI CEI ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001;
- e) Indicazione delle caratteristiche dell'impianto e della capacità quotidiana di conferimento/trattamento in tonnellate dei CER previsti. Indicazione della sua esatta ubicazione/localizzazione (si ribadisce e si rammenta che la distanza di localizzazione deve essere compresa nel raggio massimo di 100 km dal territorio comunale. Tale distanza è da computarsi di sola andata utilizzando il sito www.viamichelin.it – percorso più breve, calcolandolo dal Comune di San Tamaro (CE). Alla presente procedura possono partecipare anche operatori economici con impianti/piattaforme posti ad una distanza maggiore di quella

indicata, a condizione di predisporre di un centro di stoccaggio o piattaforma autorizzata, nel limite di distanza previsto.

L'appaltatore deve disporre di piattaforma autorizzata secondo la normativa vigente, di stoccaggio di tutti i rifiuti oggetto della presente gara, per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto dal medesimo in sede di procedura di affidamento. Il trasporto dalla piattaforma di conferimento all'impianto di trattamento, è ad esclusivo carico dell'appaltatore. La piattaforma/impianto dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- Autorizzazione Regionale/Provinciale in corso di validità;
- Munito di attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento della frazione tramite automezzi compattatori di qualsiasi dimensione; vasche/piani mobili;
- Iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

L'amministrazione si riserva tuttavia, in ogni momento, nel periodo di valenza contrattuale, ispezione e controlli atti a constatare l'effettivo conferimento presso la piattaforma/impianto indicato dall'appaltatore.

Art. 6.5 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

È ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016, ovvero, per le imprese/soggetti stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, e qualificato come mandatario, e specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata, autenticata, con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere riferiti al Consorzio che potrà, pertanto, qualificarsi con requisiti posseduti in proprio, fermo restando che i requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, dovranno essere posseduti, attestati e verificati con riferimento alle singole imprese consorziate indicate per l'esecuzione delle prestazioni.

In caso di RTI o di consorzi ordinari

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1 il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.2 nonché la necessaria abilitazione al MePA come sopra specificato, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.3 deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo per almeno il 40% dal Capofila del Raggruppamento ovvero del Consorzio; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%, fermo restando che il raggruppamento ovvero il consorzio dovrà possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti.

Nel successivo art. 10 del presente Disciplinare, al paragrafo "Documentazione Amministrativa", vengono descritte le modalità di dichiarazione del possesso dei predetti requisiti di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura.

Art. 7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c), , richiesti dal presente disciplinare, (e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del D.lgs. 50/2016, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (ausiliata).

Il contratto è in ogni caso eseguito dalla impresa che partecipa alla gara. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell'apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato, indicando espressamente la denominazione dei soggetti cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti di seguito indicati:

- dichiarazioni autocertificative rese ai sensi del DPR 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della impresa ausiliaria, o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest'ultimo dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e delle risorse oggetto di avvalimento.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate, per ciascuna impresa ausiliaria, tramite:

- un DGUE debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste nella sezione A e B parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente, e della parte VI.
- Dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato C del presente disciplinare;
- Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà dichiarare:
 - a) Di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
 - b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89 comma 7 Codice dei Contratti);
 - c) di obbligarsi verso l'impresa ausiliata e verso il Comune di San Tammamo (CE), a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto di avvalimento, che si allega alla presente.
 - d) Contratto di avvalimento in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A pena nullità il contratto dovrà contenere specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Alla suddetta autocertificazione va allegato documento di identità del sottoscrittore.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La Stazione appaltante, prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Art. 8 SUBAPPALTO

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice degli appalti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Per tutto ciò che non viene indicato nel presente articolo si fa riferimento all'art.10 del Codice degli appalti.

Art. 9 RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere trasmesse direttamente attraverso il portale MePA utilizzando l'apposita sezione "chiarimenti" presente all'interno della RdO relativa alla procedura di gara in oggetto o a mezzo PEC da inoltrare all'indirizzo ufficio.tecnico.santammaro@asmepec.it indicando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti - gara smaltimento rifiuti Comune di San Tammaro" e dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata sulla RdO.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato speciale, DGUE), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine come innanzi stabilito.

Le risposte ai quesiti presentate entro i tempi utili verranno inserite secondo medesimo canale: qualora siano di interesse per tutti i partecipanti, le risposte verranno inviate a tutti gli operatori economici abilitati al bando/invitati entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte.

Art. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il portale MePA (www.acquistinrete.it) secondo le modalità e nei termini previsti dal Sistema del Mercato elettronico della P.A. ed alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare di Gara.

Oltre a quanto già specificato agli articoli precedenti, i concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione.

- 10.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire, a pena d'esclusione, e fatta salva la possibilità di regolarizzazione come riportato all'art. 13 (Procedura di soccorso istruttorio) del presente Disciplinare, nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante "Allegato" e caricando il documento sulla piattaforma:

A. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di Esecuzione UE 2016/7 - della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Il DGUE costituisce l'Allegato A del presente Disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, con il quale il concorrente attesta, tra l'altro, ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), G), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l, m) e comma 12, del D.lgs.n. 50/2016.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente con allegato documento di identità in corso di validità.

Si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.07.2016 n. 3, ha adottato le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016", pubblicate sulla G.U., Serie Generale n° 174 del 27.07.2016. Le suddette linee guida recano in allegato il modello DGUE adattato alla legislazione nazionale. Si mette pertanto a disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato A) adattato alle linee guida fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che lo stesso può essere utilizzato per le dichiarazioni di cui alla presente lett. B), mentre le dichiarazioni di cui alla successiva lett. B) potranno essere rilasciate utilizzando il modello Allegato B al presente Disciplinare.

In particolare il concorrente dovrà, tra l'altro, dichiarare:

a) il numero e la data di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio. Per i concorrenti

non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza (PARTE IV – Lett. A del DGUE);

- b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandata semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, degli institori e dei procuratori muniti di potere di rappresentanza e titoli di poteri gestori e continuativi) (PARTE II– Lett. B del DGUE).

A seguito di pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il procuratore speciale se munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l'art.38, comma1, lett.c), del D.Lgs. n. 163 del 2006 (ora abrogato, ma sostituito dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016), poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d'altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in se anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali della Ditta, se muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, a prescindere o meno che sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto, sono tenuti in ogni caso alle dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 a pena di esclusione. Per una migliore identificazione dei soggetti richiamati dalla norma, si rinvia al comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016; l'assenza nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, 3° comma, D.lgs. n. 50/2016 (ivi compresi pertanto i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO) di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale anche riferita da un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 per i reati indicati dall'articolo 80, comma 1) D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma1, D.Lgs.n.50/2016) (Parte III –Lett.A del DGUE);

- c) che non sussistono a carico dell'operatore economico le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bise 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni e di informazioni antimafia (articolo80, comma 2 D.Lgs.n. 50/2016) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- d) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (PARTE III – Lett. B del DGUE) (articolo 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
- e) di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo80, comma5, lett.a) del Codice (PARTE III – Lett. C del DGUE);
- f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di

unaditali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice (articolo 80, comma 5, lett. b) del Codice) (PARTE III – Lett. C del DGUE);

Nei casi di cui all'art.110, comma 3, del Codice il concorrente dovrà presentare:

- a) dichiarazione sottoscritta digitalmente con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- b) dichiarazione sottoscritta digitalmente con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5
(oppure)

Nei casi di cui all'art.110, comma 5, del Codice:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione, redatta secondo il modulo DGUE allegato al presente Disciplinare, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011,n.159,e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di San Tamamro a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art.80,comma5,delCodice;
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,comma5,lett.c) (PARTE III–Lett.C del DGUE);
- di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura di appalto o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni sulla concorrenza (art. 80, comma 5, lett. d) (PARTE III–Lett.C del DGUE);
- di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza (art.80,comma5,lett.e) (PARTEIII–Lett.D del DGUE);

- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81(art.80,comma5,lett.f) (PARTE III – Lett.D delDGUE);
- che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 (art.80, comma 5, lett. i) (PARTE III – Lett. Ddel DGUE);
- che l'operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80, comma 5, lettera m) del Codice (PARTE III – Lett. D del DGUE) e, in particolare:
 - a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente; (oppure)
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta; (oppure) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice) (PARTE III – Lett.D del DGUE);
- di non trovarsi nelle condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (PARTE III – Lett.D del DGUE).

Si precisa che:

- le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
- le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
- l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, deve essere resa o riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, compresi pertanto quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddetta attestazione deve essere resa o riferirsi anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RdO.

- In caso di condanne, l'esclusione opera qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero incasso di revoca della condanna medesima
- Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni richieste dall'articolo 80 comma 1 del Codice anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati dal comma 3, le stesse dovranno essere rese personalmente dagli interessati unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del D.P.R.445/2000.
- Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del Codice la stazione appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una situazione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art.80.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo decreto, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Limitatamente alle ipotesi di cui al comma 5 art. 80, lett. a) e c) non saranno considerate situazioni che siano verificate oltre il termine di dieci anni decorrente dalla data della lettera- invito.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.

N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante l'assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d'azienda, affitto d'azienda, cessione, ecc.) il DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc).

B. DICHIARAZIONISOSTITUTIVE

Firmate digitalmente, rese ai sensi del DPR 445/2000, con allegato documento di identità, come da modello Allegato B con la quale, il legale rappresentante attesta, a pena esclusione:

- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RdO).
- Che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Ministero dell'Economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78.

- Che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
- Di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione e di pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC.
- Di aver preso piena ed integrale conoscenza della natura dell'appalto, di tutte le norme e disposizioni contenute nello schema di convenzione, nel bando e Disciplinare di gara, della normativa vigente in materia, dello stato dei luoghi dopo aver svolto il sopralluogo, e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni.
- Di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - b) della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

(eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

Di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di..... per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:.....;

OVVERO

Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:

- o relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, lett.d), del R.D.16marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- o di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di San Tammaro e dalla Prefettura di Caserta, e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

C. DICHIARAZIONE CAPACITA' TECNICHE E FINANZIARIE

Dichiarazione, redatta mediante il modello Allegato C al Disciplinare e firmata digitalmente, di disporre della capacità economica-finanziaria e delle capacità tecnica- professionale (di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 del presente Disciplinare) asserendo, a pena di esclusione, di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di spedizione del presente invito, un fatturato complessivo, in favore di committenti pubblici e/o privati, non inferiore a

- € 200.000,00 (IVA esclusa), da intendersi quale cifra complessiva dell'ultimo triennio. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio;

In tale dichiarazione di cui all'Allegato C deve altresì dichiarare di disporre dei requisiti di capacità tecnica indicati all'art. 6.2- 6.3 - 6.4 del presente Disciplinare.

D. DISCIPLINARE DI GARA

Il presente documento debitamente firmato digitalmente per presa d'atto e per accettazione.

E. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Debitamente firmato digitalmente per presa d'atto e per accettazione.

F. (EVENTUALE) PROCURA

Attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente Disciplinare.

G. (EVENTUALE) CONTRATTO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento dei requisiti il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e previsti dall'art.7 del presente Disciplinare.

H. (EVENTUALE) FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

In caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva" i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs.n.50/2016.

I. (EVENTUALE) ATTI RELATIVI A R.T.I. E CONSORZI

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto

costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi

a R.T.I. o Consorzi” copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evince la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.

J.(EVENTUALE) NEL CASO DI AGGREGAZIONE ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi come aggregazione aderente al contratto di rete dovrà presentare la seguente documentazione: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma4-quater, del D.L. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n.33 e s.m.i.:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento (DPR 207/2010), nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma4-quater, del D.L.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n.33 e s.m.i.:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.25del CAD;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
(in alternativa)

copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- o le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,

anche ai sensi dell'art.25 del CAD.

K. PASSOE

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla gara, è acquisita esclusivamente utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, fino ad intervenute variazioni (cfr. art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Documentazione di gara; Procedura AVCPass – Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 e relativo aggiornamento di cui alla Deliberazione A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016). Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema AVCPass consente al concorrente, tramite apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 81 e segg. del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il numero di gara rilasciato dal SIMOG (A.N.AC.) in sede di richiesta del CIG ed il numero di CIG 8301956ECE relativo alla procedura. Il sistema rilascia un "passoe" da caricare nell'apposita sezione presente a sistema. Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte della fornitura, ed al solo fine di agevolare le operazioni preliminari al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, potrà, senza tuttavia esserne in alcun modo obbligato, acquisire un codice passoe relativo anche alle imprese subappaltatrici.

10.2 OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "Offerta Economica" dovrà essere inserita l'offerta economica (fac-simile di sistema).

L'offerta economica (fac-simile di sistema) è un documento predisposto automaticamente dalla piattaforma di e-procurement MePA per ogni partecipante; le sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili. L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante della società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già costituiti.

In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente raggruppati/consorzati. L'offerta dovrà indicare l'importo complessivo del servizio escluso IVA e tener conto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I prezzi e costi, summenzionati, dovranno essere approssimati alla seconda cifra decimale.

A pena di esclusione nessuna indicazione relativa all'offerta economica deve essere contenuta nella documentazione amministrativa o in altro documento diverso da quelli sopra descritti [Offerta economica (fac-simile di sistema)].

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. Le offerte economiche dovranno essere presentate in euro (€).

Sono ammesse soltanto offerte a ribasso.

L'offerta comprende e compensa le spese generali e gli utili della Ditta, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche se non esplicitamente indicati nel capitolato, necessari per assicurare la perfetta esecuzione della fornitura.

Il prezzo si intende fissato dall'appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

L'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che la Ditta possa vantare diritti o aspettative di sorta.

L'offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime o alternative. Non sono ammesse offerte parziali. Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle.

L'offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale e/o delle proroghe.

N.B.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, qualora ritenute siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato .pdf/A, con le modalità di invio specificate, per ogni singolo documento, sul portale MePA; i modelli allegati in formato .odt o .doc andranno, quindi, compilati, trasformati in .pdf/A, firmati digitalmente (ove richiesto) ed inseriti nella piattaforma MePA.

Art. 11 CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 – Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018), per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento, a favore dell'Autorità, della somma di **€. 20,00**; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale somma è causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

Ai sensi della suddetta Delibera ANAC i partecipanti alla procedura di selezione sono tenuti al versamento della contribuzione nella misura di cui sopra. Gli operatori economici dovranno registrarsi e collegarsi al Servizio Riscossione Contributi di ANAC, con le credenziali rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione: on line mediante carta di credito; in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'ANAC. Nel primo caso dovrà essere allegata all'offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità. Nel secondo caso andrà, invece, allegata la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento è condizione di esclusione dalla procedura di selezione. Per ogni ulteriore informazione: www.anticorruzione.it.

La ricevuta di versamento dovrà essere scansionata in un unico file .pdf prima di procedere all'apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante.

Art. 12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia provvisoria a favore del Comune di San Tamaro pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto; l'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% in virtù dell'art.93 comma 7 del D.lgs.n.50/2016 primo periodo.

La garanzia provvisoria dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di San Tamaro, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici, consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice la cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento.

Inoltre, ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Art. 13 PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 costituisce causa di esclusione definitiva.

Art. 14. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 15 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto: PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Comune di San Tammaro, in data 06/05/2008 con deliberazione di G.C. n. 4 del 06/05/2008, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Caserta, che di seguito di riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dal legale rappresentante del Comune di San Tammaro in data 06/05/2008 e approvato con delibera di G.C. n. 4 del 06/05/2008 e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore di imprese partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Art. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente gara, è impegnato a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. I soggetti di cui sopra sono obbligati a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente gara, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie devono avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc.

L'appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI SOSTITUZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere sostituito, per motivate ragioni e ai sensi delle normative vigenti, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

Art. 18 RISERVE

La stazione appaltante si riserva:

- di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente sotto il profilo economico;
- di differire, annullare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro; in tal caso verrà data comunicazione con avviso sul sistema MePA;
- di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Art. 19 MANCATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessaria raggiungere il Sistema MePA. Si attiverà la sospensione o proroga nel caso della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicato da Consip s.p.a. nella sezione MANUTENZIONE DEL PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

Art. 20 PRIVACY

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE(GDPR), si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Tammaro;
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;ù
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE(GDPR).

Art. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuale ricorso potrà essere presentato al T.A.R. Campania – Sezione di Napoli Piazza Municipio 64, nei termini previsti dall'art. 120 c. 5 del D.Lgs. n. 104/2010. Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto sono deferite al Foro di Santa Maria Capua Vetere, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 22 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è l'ing. Luigi Vitelli – responsabile del settore tecnico PEC: ufficio.tecnico.santammaro@asmepec.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, s'intende richiamato quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla presente.

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE

Allegato A Modello “Documento di gara unico europeo - DGUE”;
Allegato B Modello “Dichiarazioni presa d'atto e Protocollo di Legalità”;
Allegato C Modello “Dichiarazioni Capacità tecniche e finanziarie”;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Luigi Vitelli